



# CITTA' DI TERRACINA

*Provincia di Latina*

---

*(Medaglia d'Argento al Valor Civile)*

## **LINEE GUIDA GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE TEMPORANEE O STAGIONALI E DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

(allegato "A" alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.03.2017  
testo coordinato con le modifiche apportate dalla D.G.C. n. 176 del 13.08.2018)



## **S O M M A R I O**

Premessa	pag. 3
1. Ambito di Applicazione	pag. 3
2. Definizioni	pag. 3
3. Soggetti beneficiari di contributi, vantaggi economici e di patrocinio	pag. 4
4. Criteri e condizioni per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio	pag. 5
5. Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali, SENZA contestuale richiesta di contributi, vantaggi economici o patrocinio con agevolazioni economiche	pag. 8
6. Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali, CON contestuale richiesta di patrocinio	pag. 10
7. Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali, CON contestuale richiesta di vantaggi economici	pag. 11
8. Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali, CON contestuale richiesta di contributi	pag. 12
9. Rendicontazione: modalità procedurali	pag. 13
10. Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa	pag. 14
11. Controlli	pag. 15
12. Responsabilità – Esonero	pag. 15
13. Disposizioni varie: criteri d'uso di immobili ed aree comunali	pag. 15
14. Disposizioni transitorie e finali	pag. 16



## Premessa

L'Amministrazione Comunale di Terracina - in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio - favorisce, valorizza e sostiene le forme associative dei cittadini e le manifestazioni e gli eventi pubblici dalle stesse proposti, anche mediante la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi e vantaggi economici.

L'attribuzione di contributi e di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati è subordinata all'osservanza dei criteri predeterminati nel presente atto, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina del procedimento amministrativo.

Allo scopo di consentire alle competenti strutture comunali un'adeguata attività istruttoria e l'appropriata stesura dei relativi atti procedurali (esigenza, questa, peraltro sottesa al termine procedimentale minimo di conclusione, stabilito *ex lege* in trenta giorni), il presente atto – nelle more di adozione di apposito regolamento comunale - stabilisce altresì modalità e termini dei procedimenti amministrativi, finalizzati al rilascio dei provvedimenti ampliativi in esordio specificati, in stretta coerenza con il D.U.P. (documento unico di programmazione) e con le disponibilità finanziarie contemplate dal bilancio di previsione.

### 1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti Linee Guida si applicano ai procedimenti amministrativi per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, **aventi contenuto religioso, turistico, ricreativo, sportivo, sociale e culturale**, nonché ai procedimenti amministrativi finalizzati alla **concessione del patrocinio e di contributi e vantaggi economici**, comunque correlati allo svolgimento delle predette manifestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

### 2. Definizioni

- 2.1. Ai fini del presente atto, si intende per:
- 2.1.1. **manifestazioni temporanee**, le attività che NON ricorrono con cadenze prestabilite e che hanno una durata limitata, NON superiore a 15 (quindici) giorni;
- 2.1.2. **manifestazioni stagionali**, le attività ricorrenti in un determinato periodo dell'anno, indipendentemente dalla durata, ed aventi nel tempo la medesima finalità;



- 2.1.3. patrocinio**, l'adesione simbolica del Comune di Terracina ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la Città e per il suo territorio, purché ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatte salve le forme di agevolazione di cui al successivo punto 4., comma 4.12;
- 2.1.4. vantaggio economico**, l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, consistenti in prestazione di servizi economicamente valutabili e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi sub 2.1.1 e 2.1.2;
- 2.1.5. contributo**, l'erogazione di una somma di denaro a sostegno delle attività di cui ai commi sub 2.1.1 e 2.1.2, purché compatibili con le finalità istituzionali e con la programmazione dell'Amministrazione Comunale.

**2.2.** Non costituiscono contributi ovvero vantaggi economici la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza, quali – a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo - coppe, trofei, medaglie, ecc.

### **3. Soggetti beneficiari di contributi, vantaggi economici e patrocinio**

- 3.1.** Possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
- 3.1.1.** associazioni che abbiano sede nel territorio comunale e che siano iscritte nell'apposito Albo comunale delle Associazioni Culturali e Socio-economiche, ai sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 90/1994;
- 3.1.2.** associazioni, organizzazioni, enti e gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo di cui al precedente comma 3.1.1.
- 3.2.** Possono inoltre beneficiare di contributi/vantaggi economici altri organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché svolgano attività o iniziative che riguardino la comunità locale.
- 3.3.** Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus; il patrocinio può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati, in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.



- 3.4.** I soggetti aventi **scopo di lucro non possono** beneficiare di **contributi**, ma solo di vantaggi economici e del patrocinio, fatta eccezione di quanto stabilito dal successivo punto 4., comma 4.4.
- 3.5.** Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici o che propongono progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune ovvero il cui rappresentante legale sia titolare di cariche politiche nell'Ente ovvero svolga funzioni di dirigente o di titolare di posizione organizzativa nel Comune o le abbia svolte negli ultimi tre anni.

#### **4. Criteri e condizioni per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio**

- 4.1.** I contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio possono essere concessi in base ai seguenti criteri e condizioni, previa presentazione di formale istanza conforme alle prescrizioni ed alle condizioni stabilite nel presente atto:
- 4.1.1.** iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni Culturali e Socio-economiche, ai sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 90/1994, che costituisce criterio preferenziale;
  - 4.1.2.** coerenza funzionale della manifestazione/evento con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti dell'Amministrazione comunale;
  - 4.1.3.** significatività del contributo espresso dalla manifestazione/evento, a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della Città di Terracina e del suo territorio;
  - 4.1.4.** assenza di scopo lucro;
  - 4.1.5.** realizzazione nel territorio del Comune di Terracina; se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio storico, culturale, artistico ed ambientale;
  - 4.1.6.** ordine cronologico di presentazione delle istanze, quale criterio residuale di valutazione, in caso di parità di condizioni.
- 4.2.** La concessione del patrocinio, di contributi ovvero di vantaggi economici è sempre subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di inizio mandato.



- 4.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà – **mediante esperimento di rituale procedura evidenziale** – di affidare a terzi la realizzazione di eventi di particolare rilevanza, il cui contenuto sia stato predeterminato dall'Amministrazione stessa, a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale; in tal caso, l'avviso pubblico instaurativo della procedura evidenziale potrà prevedere eventuali requisiti specifici di conferimento di benefici economici in genere, nel rispetto dei principi delle presenti Linee Guida e di quelli ordinamentali di imparzialità, di concorrenzialità e di trasparenza amministrativa.
- 4.4. In deroga al punto 4 sub 4.1.4, l'Amministrazione comunale può concedere **contributi, patrocinio e vantaggi economici** di cui alle presenti Linee Guida, per iniziative **aventi scopo di lucro**, **esclusivamente** quando ricorre uno dei seguenti casi:
- 4.4.1. quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle relative quote, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- 4.4.2. a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della Città di Terracina ovvero da rivestire caratteristica di manifestazione/evento stagionale, che radica le proprie giustificazioni nella tradizione culturale e popolare della comunità civica ovvero che incontri il favore della Città, purché – in tal ultimo caso - sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
- 4.5. I **contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio con le agevolazioni di cui al successivo comma 4.12** sono concessi con **deliberazione della Giunta Comunale**, previa istruttoria procedimentale favorevole da parte dei competenti uffici comunali, con la quale è attestato il rispetto di criteri e condizioni di cui alle presenti Linee Guida ed è indicata espressamente la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per l'Amministrazione e la Comunità locale, conseguenti al sostegno pubblico alle iniziative suddette.
- 4.6. L'erogazione dei **contributi** è così ripartita:
- 4.6.1. **90%** della somma stanziata in bilancio a favore di manifestazione/eventi che sono espressione di inveterata tradizione culturale o religiosa della Città ovvero che determinino un sensibile incremento dell'affluenza turistica o che abbiano una valenza sovracomunale tale da incrementare il prestigio della Città;



**CITTA' DI TERRACINA**  
*Provincia di Latina*

---

- 4.6.2.** 10% della somma stanziata in bilancio, a favore delle manifestazioni/eventi residuali che – pur non presentando le peculiarità di cui al precedente comma 4.6.1 – sono tuttavia di contenuto conforme ai requisiti previsti nei commi 4.1.2 e 4.1.3.
- 4.7.** Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 60% dell'ammontare delle spese suddette. **Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma, per cifre non superiori ai 1.000 (mille/00) euro, per manifestazione.**
- 4.8.** Nel caso di **concessione cumulativa** di contributo, di vantaggi economici e di patrocinio con le agevolazioni di cui al successivo comma 4.12, per la medesima iniziativa, **i limiti** di cui al precedente comma 4.7 **sono determinati** con riguardo al **valore economico dei benefici, complessivamente riconosciuti.**
- 4.9.** Il **patrocinio senza le agevolazioni di cui al successivo comma 4.12** è concesso con **decreto dal Sindaco**, previa istruttoria procedimentale da parte del Gabinetto del Sindaco, ed autorizza il soggetto beneficiario ad utilizzare lo stemma della Città di Terracina negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto, al fine di dare massimo rilievo e pubblicità al sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale.
- 4.10.** Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 4.2, le iniziative (manifestazioni/eventi) per le quali è possibile richiedere il **patrocinio** del Comune devono rispondere ai seguenti requisiti:
- 4.10.1.** assenza di scopo di lucro, fatta salvo quanto disposto dal precedente comma 4.4;
  - 4.10.2.** iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni Culturali e Socio-economiche, ai sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 90/1994, che costituisce criterio preferenziale;
  - 4.10.3.** natura pubblica, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
  - 4.10.4.** accessibilità incondizionata, in quanto relativa ad iniziative previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
  - 4.10.5.** collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi di rilevanza nazionale o regionale, istituzioni pubbliche;
  - 4.10.6.** assenza di interferenza temporale con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.



- 4.11. La concessione del **patrocinio** non comporta ulteriori adempimenti del Comune in termini organizzativi ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
- 4.12. Il **patrocinio** può consentire agevolazioni tariffarie o di tributi, tasse e diritti comunali, come specificati al successivo comma 4.13; in tal caso, il relativo provvedimento giuntale di concessione deve espressamente indicare le agevolazioni che spettano al beneficiario.
- 4.13. Le agevolazioni di cui al precedente comma 4.12 consistono nella riduzione pari **al 60% (sessanta per cento)** dell'ammontare complessivo di tariffe, tributi, tasse e diritti comunali da corrispondere per il conseguimento del titolo abilitativo allo svolgimento della manifestazione/evento, fermo restando l'obbligo del pagamento di una somma complessiva **NON inferiore ad EUR 50,00 (cinquanta/00)**.
- 4.14. Le agevolazioni di cui al precedente comma 4.13 NON si applicano a tariffe, tributi e tasse comunali la cui riscossione è affidata ad Enti terzi, per effetto di convenzioni ovvero di avvenuta aggiudicazione agli stessi di rituale gara d'appalto, salva diversa statuizione di norme comunali regolamentari o negoziali, pattuite con l'Ente.
5. **Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali, SENZA contestuale richiesta di contributi, vantaggi economici o patrocinio**
- 5.1. *Le domande di autorizzazione alle manifestazioni temporanee o stagionali, senza contestuale richiesta di contributi, vantaggi economici o patrocinio, che comportino una complessità istruttoria procedimentale (ad es.: acquisizione pareri di Enti Terzi, operazioni tecnico-amministrative di verifica e/o sopralluogo, pareri resi da Organi collegiali, anche interni, indizione di conferenza di servizi interna, ecc.) devono essere formulate utilizzando preferenzialmente l'apposita modulistica pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente e devono pervenire **esclusivamente al protocollo generale informatico del Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento della manifestazione**.*
- Negli altri casi, il termine minimo di presentazione delle istanze **è stabilito in 30 (trenta) giorni antecedenti la data di svolgimento della manifestazione o dell'evento**, coerentemente con il termine di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.-*
- Per le istanze di autorizzazione all'organizzazione delle **cc.dd. Feste Patronali** – con esclusione della festa della Madonna del Carmelo - il termine minimo di cui al comma precedente **è ridotto a giorni 15 (quindici)**, a condizione che i relativi procedimenti autorizzatori non presentino particolari complessità istruttorie.”<sup>1</sup>*

(1) comma così sostituito dal punto 1. della deliberazione di Giunta Comunale n. 176 in data 13/08/2018





**CITTA' DI TERRACINA**  
*Provincia di Latina*

---

- 5.2. Le domande in questione potranno essere inviate anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: ***posta@pec.comune.terracina.lt.it***; in tal caso, non sarà necessaria la sottoscrizione dell'istanza stessa, a condizione che la titolarità della casella p.e.c. sia in capo al soggetto richiedente.
- 5.3. Fatte salve ulteriori e diverse indicazioni fornite dall'apposito modulo pubblicato sul sito web comunale, le domande di che trattasi devono contenere:
- 5.3.1. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo di residenza) ovvero denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede legale;
  - 5.3.2. codice fiscale e/o partita i.v.a.;
  - 5.3.3. descrizione della manifestazione per la quale si richiede l'autorizzazione, eventualmente corredata di documentazione illustrativa;
  - 5.3.4. indicazione puntuale del luogo dove si intende svolgere la manifestazione, eventualmente corredata di documentazione fotografica o planimetrica del sito;
  - 5.3.5. eventuale polizza fideiussoria a garanzia delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, in caso di installazione di strutture su suolo comunale;
  - 5.3.6. **per le società, consorzi commerciali o ditte individuali**: casella di **posta elettronica certificata**, dove verranno inviate - con effetto liberatorio per l'Ente - le comunicazioni relative al procedimento amministrativo di interesse;
  - 5.3.7. **per i soggetti diversi da quelli indicati sub 5.3.3, casella di posta elettronica ordinaria**. *In tal caso dovrà essere espressamente dichiarato, contestualmente all'istanza e con effetto liberatorio per l'Ente, di voler ricevere ogni comunicazione procedimentale al predetto indirizzo email*;
  - 5.3.8. sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante, con allegazione di copia di un documento di identità in corso di validità ovvero apposizione di firma digitale, fatti salvi i casi disciplinati dal precedente comma 5.2.
- 5.4. Il **rilascio** dell'autorizzazione è comunque subordinato al **previo pagamento** di imposte e diritti comunali, **entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del competente ufficio comunale**; in caso di mancato pagamento nel termine suindicato - che non sia giustificato da espressa dichiarazione di **rinuncia** all'istanza, da formularsi **almeno sette giorni prima** della data di manifestazione - **si procederà**



**all'archiviazione del procedimento ed il fatto costituirà motivo ostativo al rilascio di future autorizzazioni.**

- 5.5. Sarà considerato illecito, ad ogni effetto di legge, lo svolgimento della manifestazione in difetto cumulativo di titolo autorizzatorio e di pagamento di imposte e diritti comunali.
- 5.6. Le domande che perverranno **oltre il termine di presentazione e con modalità diverse** da quanto disposto dal precedente comma 5.1 saranno dichiarate **improcedibili**; le domande **prive dei requisiti formali minimi** previsti dal precedente comma 5.3 saranno dichiarate **inammissibili**, ove non ne sia possibile la successiva regolarizzazione nel termine prescritto formalmente dal competente ufficio comunale.
- 5.7. **In caso di conclusione favorevole dell'istruttoria, ivi compreso il pagamento di imposte e diritti comunali nel termine di cui al precedente comma 5.4, l'autorizzazione è rilasciata almeno 7 (sette) giorni prima della data programmata per la manifestazione/iniziativa, oggetto della domanda.**
- 5.8. Allo scopo di garantire il rispetto del termine conclusivo del procedimento, come stabilito dal precedente comma 5.7, gli uffici comunali coinvolti nella fase di istruttoria procedimentale (Comando Polizia Locale, Settore Viabilità, ecc.) dovranno inviare - **in via prioritaria** – i propri atti abilitativi (nulla-osta, ordinanza, ecc.) al *Settore Attività e Beni Culturali – Sport e Turismo*, **entro gg. 7 (sette) dal ricevimento della richiesta istruttoria da parte del predetto Settore.**

## **6. Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali CON contestuale richiesta di patrocinio senza agevolazioni economiche**

- 6.1. Le domande di autorizzazione alle manifestazioni temporanee o stagionali, **con contestuale richiesta di patrocinio senza agevolazioni economiche**, sono soggette al termine ed alle modalità di presentazione, nonché alle condizioni procedurali statuiti nel precedente punto 5. del presente atto.
- 6.2. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma 5.3, le domande di che trattasi devono altresì contenere **una relazione illustrativa della sussistenza dei requisiti prescritti dal comma 4.10** delle presenti Linee Guida.
- 6.3. Il decreto sindacale di conferimento del patrocinio dovrà pervenire al competente ufficio comunale **almeno 15 (quindici) giorni prima della data della manifestazione**, per la determinazione della somma da corrispondere da parte del soggetto richiedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della



**CITTA' DI TERRACINA**  
*Provincia di Latina*

---

manifestazione stessa, in osservanza di disposto di cui al comma 5.7 del precedente punto 5.

- 6.4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome della Città di Terracina e la dicitura **"con il patrocinio della Città di Terracina"**.
- 6.5. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Relazioni Esterne del Comune.
- 6.6. L'utilizzo improprio dello stemma del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione concessa, restando impregiudicata ogni ulteriore azione dell'Ente a tutela del prestigio e del decoro dell'immagine del Comune e dei suoi simboli.

**7. Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali CON contestuale richiesta di vantaggi economici**

- 7.1. Le disposizioni di cui al presente punto ed al successivo punto 8. corrispondono ad esigenze di coordinamento dell'attività amministrativa di definizione provvedimento delle domande presentate con i termini di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, tenuto conto che le risorse destinate alla concessione di contributi e vantaggi economici sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione e nel relativo piano di assestamento.
- 7.2. Le domande di autorizzazione alle manifestazioni temporanee o stagionali, **con contestuale richiesta di vantaggi economici**, da redigersi secondo le modalità stabilite dal precedente punto 5., sono tuttavia soggette al diverso termine di presentazione, come appresso specificato:
  - 7.2.1. **20 ottobre di ogni anno**, per l'invio di domande relative allo svolgimento di manifestazioni temporanee e stagionali **da svolgersi nel periodo 1 dicembre – 6 gennaio**;
  - 7.2.2. **almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della manifestazione**, in tutti gli altri casi.
- 7.3. Le domande pervenute **oltre i predetti termini di presentazione saranno dichiarate improcedibili ed archiviate, senza alcun seguito procedimentale**, fatte salve le eventuali ipotesi di applicazione di quanto statuito dal punto 5., commi 5.4 e 5.5, in tema di mancato pagamento di imposte e diritti comunali.



- 7.4. Il conferimento dei vantaggi economici richiesti è subordinato all'espletamento di attività istruttoria, mirante ad accertare:
- 7.4.1. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dalle presenti Linee Guida;
  - 7.4.2. la natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché l'esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
  - 7.4.3. il valore del vantaggio economico concesso, nella considerazione che – in caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune - il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate, ai consumi di forniture varie (energia elettrica, ecc.) ed al costo orario del personale comunale eventualmente impiegato al di fuori dell'orario di servizio.

**8. Procedimento autorizzatorio di manifestazioni temporanee o stagionali CON contestuale richiesta di contributi**

- 8.1. Le domande di autorizzazione alle manifestazioni temporanee o stagionali, **con contestuale richiesta di contributi**, sono redatte secondo modalità, termini e condizioni prescritti dal precedente punto 7, commi 7.2 e 7.3.-
- 8.2. Il conferimento dei contributi è subordinato all'espletamento di attività istruttoria, mirante ad accertare:
- 8.2.1. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dalle presenti Linee Guida;
  - 8.2.2. la natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché l'esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
  - 8.2.3. l'esclusione di eventuali analoghe richieste di finanziamento, contestualmente presentate ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;
  - 8.2.4. una quota relativa alle eventuali attività di volontariato NON superiore al 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane e che dovranno essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione, resa dal legale rappresentante del beneficiario.



8.3. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuta conclusione della manifestazione/iniziativa oggetto della relativa domanda ed alla presentazione del rendiconto, secondo le modalità disciplinate dal successivo punto 9.

## 9. Rendicontazione: modalità procedurali

9.1. Il soggetto beneficiario di contributi, vantaggi economici o di patrocinio con le agevolazioni previste dal precedente punto 4., è tenuto a presentare formale rendicontazione, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Terracina, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata, e in particolare:

9.1.1. in caso di **patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro (punto 4., comma 4.4), entro 60 (sessanta) giorni** dalla conclusione dell'iniziativa:

- 9.1.1.1. documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza;
- 9.1.1.2. relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale, nei casi riconducibili alle prescrizioni di cui al punto 4, comma 4.4.2.-

9.1.2. in caso di **vantaggio economico (punto 7.), entro 60 (sessanta) giorni** dalla conclusione dell'attività:

- 9.1.2.1. rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi ed eventuali sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- 9.1.2.2. nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

9.1.3. in caso di **contributo (punto 8.) o di patrocinio con riduzione di imposte e diritti comunali (punto 4., comma 4.13), entro 60 (sessanta) giorni** dalla conclusione dell'attività:

- 9.1.3.1. relazione illustrativa dell'attività svolta;
- 9.1.3.2. rendiconto economico dell'attività svolta, comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione



**CITTA' DI TERRACINA**  
*Provincia di Latina*

---

dell'attività per la quale è concesso il contributo o il patrocinio con agevolazioni.

- 9.2.** La **mancata presentazione** della documentazione di cui ai precedenti commi 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, entro il termine suindicato, **comporta la decadenza** dal contributo, dai vantaggi economici o dalle agevolazioni previste dai commi 4.4 e 4.13 del punto 4. del presente atto **e l'esclusione – per i successivi 3 (tre) anni** - dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinato dalle presenti Linee Guida; in ogni caso, l'Ente provvederà – entro 120 (centoventi) giorni dalla declaratoria di decadenza - al **recupero del corrispondente valore economico** di quanto *medio tempore* eventualmente percepito dal **beneficiario dichiarato decaduto**.
- 9.3.** Qualora, in sede di rendicontazione, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
- 9.4.** Qualora l'Ente risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.
- 9.5.** Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel termine previsto dalla delibera di concessione - avuto riguardo al limite fissato dal precedente punto 4, commi 4.7 e 4.8 - **non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del rendiconto**, come risultante esclusivamente dal protocollo generale informatico dell'Ente.

## **10. Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa**

- 10.1.** I beneficiari di contributi, vantaggi economici e patrocinio con agevolazioni di cui al comma 4.12 del punto 4 delle presenti Linee Guida, sono inseriti in apposito elenco, organizzato in formato tabellare aperto e pubblicato sul sito web istituzionale – sezione "Amministrazione Trasparente" -, allo scopo di consentirne la pubblica consultazione, in conformità al D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
- 10.2.** L'elenco di cui al comma precedente è pubblicato **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di riferimento; **in sede di prima applicazione** delle presenti disposizioni, l'elenco in questione verrà pubblicato **entro il 30 giugno 2018**, per i benefici economici concessi nel corrente anno, successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione giunta di approvazione delle Linee Guida di cui al presente atto.



**CITTA' DI TERRACINA**  
*Provincia di Latina*

---

**10.3.** Gli adempimenti di pubblicazione previsti dai precedenti commi 10.1 e 10.2 sono a carico del Dipartimento comunale che ha approvato gli avvisi di cui ai punti 7. ed 8. del presente atto; in caso di istanze non soggette alla previa pubblicazione dell'avviso pubblico, gli adempimenti in questione sono a carico del Dipartimento/Struttura che ha curato l'attività istruttoria per la concessione del beneficio economico oggetto dell'istanza.

## **11. Controlli**

**11.1.** L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità della documentazione presentata a corredo delle domande pervenute, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento agli articoli 75 e 76.-

## **12. Responsabilità – Esonero**

**12.1.** L'Ente è in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto giuridico che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di benefici economici e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo; l'Ente, inoltre, non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in ordine alla gestione ed allo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il beneficio economico è stato concesso.

## **13. Disposizioni varie: criteri d'uso di immobili ed aree comunali**

**13.1.** L'uso di immobili comunali di particolare **pregio storico, archeologico o monumentale** è **consentito esclusivamente** per eventi ed iniziative che siano **consoni** alla **destinazione d'uso** degli stessi e che, nel contempo, presentino correlativi profili di valorizzazione turistica e culturale.

**13.2. Dal 1 giugno al 31 agosto** di ogni anno, nei **parchi pubblici** – *fatta eccezione del Parco delle Città Gemellate* – è vietato lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative, in genere, che presentino anche una delle seguenti caratteristiche:

**13.2.1.** comportino l'installazione/utilizzazione in loco di cucine;

**13.2.2.** occupino, nelle ore diurne, l'intera area del parco, in modo da impedirne l'ordinaria fruizione ad anziani e bambini.



#### **14. Disposizioni transitorie e finali**

- 14.1.** Ferma restando l'osservanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le disposizioni del presente atto non si applicano alle domande pervenute al protocollo generale dell'Ente anteriormente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line della relativa deliberazione giuntale di approvazione dell'atto stesso.
- 14.2.** Le presenti Linee Guida trovano applicazione sino all'entrata in vigore del regolamento comunale disciplinante la medesima materia.
- 14.3.** Fatte salve eventuali ulteriori responsabilità penali, civili ed erariali, l'inosservanza delle presenti Linee Guida - per la parte di competenza delle strutture comunali - costituisce illecito disciplinare a carico dei dipendenti trasgressori, con conseguente valutazione negativa, ostativa all'attribuzione del premio di performance ovvero dell'indennità di risultato.